

Applicabilità al Consiglio superiore della magistratura della disciplina di cui all'art. 53 D.Lgvo n. 165/2001 anche nella parte in cui prevede il silenzio assenso.
(Delibera del 24 luglio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 luglio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“rilevato che il Consiglio di Stato con sentenza n. 2239/09 in data 3 marzo 2009 depositata il 10 aprile 2009, confermando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ha stabilito che si applica al Consiglio superiore della magistratura la disciplina di cui all'art. 53 D.lvo nr.165/2001 anche nella parte in cui prevede l'istituto del silenzio assenso, laddove l'organo di autogoverno non provveda sull'istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari nel termine di trenta giorni;

rilevato che, con modifica di circolare, il Consiglio si riserva di fissare un diverso termine in applicazione della legge 241/90 art. 2, come modificato dalla legge 69/09;

considerato che in ogni caso, alla luce dell'esperienza maturata, appare opportuna l'introduzione di misure organizzative che consentano da un lato di semplificare l'iter procedimentale riguardante le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi in cui, per la natura della richiesta, i margini di discrezionalità risultano contenuti, dall'altro di garantire che la decisione possa intervenire con maggiore tempestività in ordine alle richieste in cui l'ambito di valutazione discrezionale appare più ampio;

ritenuto inoltre che non appare necessaria alcuna modifica alla vigente circolare in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari, poiché il capo terzo già prevede la regola secondo cui: “Il Consiglio delibererà entro trenta giorni dalla effettiva ricezione della completa documentazione da inviarsi contestualmente alla domanda. Qualora la decisione del Consiglio non intervenga nei termini previsti dal comma precedente, l'interessato potrà iniziare ugualmente l'attività richiesta”;

ritenuto in particolare che per quanto specificamente concerne le richieste di autorizzazione allo svolgimento dei seguenti incarichi:

- attività di insegnamento conferiti dalle Università statali e parificate fino ad otto ore, per lo svolgimento di regolari corsi rientranti nel programma accademico ed assimilati;
- attività di insegnamento conferiti dalle Scuole Forensi e dalle Scuole notarili organizzate dai rispettivi Consigli degli Ordini;
- attività di insegnamento conferiti dalle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ovvero in relazione ai master universitari ed ai corsi di specializzazione professionali organizzati dall'Università;
- attività di insegnamento conferiti dalle Scuole di Formazione delle Forze di Polizia, la natura dell'ente conferente e la tipologia di attività da svolgere, rende più agevole il riscontro della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio e le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato, cosicché l'esame di Consiglio è di fatto circoscritto alla sola verifica delle eventuale cause ostative;

ritenuto pertanto che, per consentire una più celere definizione dei procedimenti di autorizzazione ai predetti incarichi, sotto il profilo organizzativo, risulta utile prevedere che, quando sia acquisita tutta la documentazione richiesta (istanza, lettera di incarico, comunicazione al dirigente dell'ufficio, o parere favorevole del medesimo ed eventualmente statistiche comparate dell'ultimo biennio), e non risultino né procedimenti disciplinari o penali pendenti o definiti con sentenza di condanna a carico del magistrato interessato né il superamento del monte ore annuo, e non pervengano rilievi negativi da parte del dirigente dell'ufficio, e, per l'attività di insegnamento universitario nei limiti indicati, non risulti attività forense nell'ufficio del richiedente da parte del titolare dell'insegnamento, si procederà, da parte della segreteria, oltre che all'iscrizione della

pratica, alla redazione di elenchi mensili che saranno direttamente sottoposti all'esame della Commissione e quindi all'approvazione dell'Assemblea Plenaria;

delibera

di procedere, con riferimento alle richieste di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi inerenti attività di insegnamento di cui al Capo 14, comma 1, lett. a), b), c) e d), con le modalità indicate in parte motiva;

di dare comunicazione della presente delibera al Segretario Generale, per eventuali adempimenti.”